

GIUSEPPE MIRABELLI

IN TEMA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (NOTE A MARGINE DELLA PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA CEE)

SOMMARIO: 1. Proposta modificata di Direttiva CEE e iniziative legislative italiane. — 2. Persone fisiche e persone giuridiche. — 3. Dato personale, dato della vita privata e dato della vita di relazione. — 4. Uso personale, professionale e imprenditoriale. — 5. Consenso dell'interessato; dati sensibili e non; interessi connessi al trattamento dei dati.

1. PROPOSTA MODIFICATA DELLA DIRETTIVA CEE E INIZIATIVE.

C he qualsiasi legge che intervenga nel settore della tutela dei dati personali sia destinata ad essere imprecisa ed incompleta, in quanto intesa a contemplare opposte esigenze ed a non far prevalere l'una sull'altra, è stato rilevato da tempo¹.

Che una continua evoluzione si riscontra nelle leggi che nei vari Stati sono state emanate per attuare i principi contenuti nella Convenzione di Strasburgo del gennaio '81², tanto che si è potuto dire, mutuando le locuzioni dal campo tecnico degli elaboratori elettronici, che si sono avute leggi di prima e di seconda generazione³, è parimenti noto.

* Questo scritto è il contributo dell'A. agli « Studi in onore di Vittorio Frosini ».

¹ In questi sensi, ALPA, *Privacy e stato dell'informazione*, in *Banche dati, telematica e diritti della persona*, Cedam, Padova, 1984, p. 198; v. anche CHAMOUX, Intervento alla Conferenza di Roma 13-15 dicembre 1982, in Consiglio d'Europa e Camera dei Deputati, *Legislation and data protection*, Roma, 1983, pp. 13-15.

² Consiglio d'Europa, Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma il 28 gennaio 1989; leggine una buona versione italiana in Camera dei Deputati, *Banca dati e tutela della persona*, Roma, 1981, p. 423 ss.

³ Tra gli altri GIANNANTONIO, *Il nuovo disegno di legge sulle banche di dati personali*, in questa *Rivista*, 1991, 74: le prime attuavano il sistema della autorizzazione, le seconde, quello della notificazione delle raccolte dei dati. La proposta modificata di Direttiva si pone, peraltro, a metà strada tra i due sistemi, in quanto prevede che l'organo di controllo, entro breve termine dalla notificazione, esponga osservazioni e che, in casi particolari, sia richiesta una autorizzazione preventiva (art. 18, 4 e 5. Nell'intervenire alla seduta del Parlamento Europeo dell'11 febbraio 1992 il Vice Presidente della Commissione, Bangemann, ha prospettato che si va incontro a legislazioni di terza generazione.

Ma che in materia non si possa neppure ritenere che siano stati fissati criteri normativi soddisfacenti per tutte le esigenze, da considerare definitivi, o per lo meno consolidati, lo dimostra, in modo quasi sorprendente, la recente vicenda della Proposta di Direttiva della Commissione delle Comunità Europee, radicalmente modificata dopo essere stata esaminata dal Parlamento Europeo⁴.

Eguale constatazione della difficoltà di emanare provvedimenti normativi pienamente soddisfacenti può essere tratta dal susseguirsi di iniziative legislative in Italia che, pur ispirate tutte ai principi della Convenzione, hanno prospettato criteri di valutazione e soluzioni diverse su vari punti⁵.

Dalla lettura di questi documenti emergono i temi che hanno ricevuto soluzioni non conformi.

Ricercare le ragioni di queste differenze può condurre ad una riflessione sull'intera materia, che offra spunti per l'elaborazione di ulteriori soluzioni.

2. PERSONE FISICHE E PERSONE GIURIDICHE.

La Proposta modificata di Direttiva enuncia in modo perentorio che i dati personali che formano oggetto della prospettata normativa sono soltanto quelli che concernono la « persona fisica »⁶. In modo parimenti perentorio i disegni di legge italiani d'iniziativa governativa comprendono nella normativa anche i dati personali

⁴ La Commissione delle Comunità Europee, nell'intento di superare le differenze tra le legislazioni dei Paesi membri, ha presentato al Consiglio il 27 luglio 1990 una Proposta di Direttiva (Com. 90-314-SYN 287, pubbl. nella *G.U.* delle Comunità n. C277 del 5 novembre 1990); sottoposta al parere non vincolante del Parlamento Europeo, questo l'ha approvata nella seduta dell'11 marzo 1992 con numerosi emendamenti; in relazione al parere del Parlamento la Commissione ha elaborato un testo radicalmente rinnovato, che ha rimesso al Consiglio il 15 ottobre 1990 (Com. 422 def. SYN 287). Mutato è anche il titolo, da « Protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale » a « Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati ».

⁵ Dopo varie proposte di legge d'iniziativa parlamentare nel corso della IX Legislatura (Camera, n. 2553, d'iniziativa del deputato Accame; Camera, n. 3195, d'ini-

ziativa dei deputati Picano e altri; Senato, n. 1210, d'iniziativa del senatore Seppia; Camera, n. 1144, d'iniziativa dei deputati Picano e altri), è stato presentato un disegno di legge d'iniziativa governativa (Camera, n. 1657, del 5 maggio 1984). Decaduto questo per fine della Legislatura, un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ha elaborato un nuovo schema (leggilo in questa *Rivista*, 1991, 267 ss.), ripreso in buona parte dalla proposta d'iniziativa dei deputati Pellicanò ed altri (Camera, X Legislatura, n. 6068). Un nuovo disegno di legge d'iniziativa governativa (Camera, X Legislatura, n. 1526) è in discussione al Parlamento.

⁶ « CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI. — Articolo 1. *Oggetto della direttiva.* — 1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali ».

delle « persone giuridiche »⁷. La recente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pellicanò ed altri limita l'ambito della disciplina alla persona fisica⁸, laddove alle persone giuridiche ed agli enti di fatto faceva riferimento lo schema elaborato dal gruppo di lavoro ministeriale⁹, al quale questa proposta si è in gran parte ispirata¹⁰.

L'una e l'altra previsione trovano precedenti nelle legislazioni di altri Stati. I dati relativi ad istituzioni, associazioni o imprese industriali e commerciali sono inclusi dalla legge danese¹¹; i dati concernenti la persona giuridica o una società commerciale sono oggetto della legge austriaca¹²; così anche la legge islandese¹³ e la legge lussemburghese¹⁴. Per la legge ungherese sono considerati segreti sia i dati relativi a persone fisiche sia i dati aziendali, se raccolti da organi statali¹⁵.

La legge francese si applica soltanto alle persone fisiche¹⁶; è limitata alle « informazioni che riguardano un individuo » (persona fisica) la legge svedese¹⁷; esclude le persone giuridiche, espressamente, la legge israeliana¹⁸; considera dato personale soltanto quello riferibile ad un individuo vivente la legge inglese¹⁹.

La legge norvegese²⁰, a sua volta, considera « informazioni personali quelle che possono essere collegate a « singole persone, associazioni o fondazioni » e disciplina le informazioni sul credito senza limitazioni²¹.

⁷ D.d.l. n. 1657 del 5 maggio 1984, cit., art. 2 lett. c): « per dato personale, ogni informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto »; d.d.l. n. 1526 del 1 settembre 1992, cit., art. 1, lett. c): « per dato personale ogni informazione relativa a persona fisica, persona giuridica od ente, identificato o identificabile ».

⁸ Proposta n. 6068, cit., art. 1, lett. c): « per dato personale, ogni informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile ».

⁹ In questa *Rivista*, 1991, 267, cit., art. 1, lett. c): « per dato personale, ogni informazione relativa a persona fisica, persona giuridica o ente di fatto, che sia idonea, comunque, a consentirne l'identificazione ».

¹⁰ Camera, n. 6068, cit., p. 2.

¹¹ Legge 8 giugno 1978, n. 293, art. 1, in Camera dei Deputati, *Banche dati e tutela della persona*, cit., p. 120.

¹² Legge 18 ottobre 1978, n. 565, art. 1, comma 1, in Camera dei Deputati, *Banche dati*, cit., p. 53.

¹³ Legge 25 maggio 1981, n. 63, artt. 1, comma 1, e 5, in Camera dei Deputati, *Banche dati*, cit. pp. 211-212.

¹⁴ Legge 31 marzo 1979, artt. 1 e 2, *ivi*, p. 250.

¹⁵ Decreto 1/1981, artt. 21 e 22, *ivi*, p. 400.

¹⁶ Legge 6 gennaio 1978, n. 78-17, art. 4, *ivi*, p. 150.

¹⁷ Legge 11 maggio 1973, n. 289, art. 1, *ivi*, p. 359.

¹⁸ Legge 5741/1981, art. 3, *ivi*, p. 224.

¹⁹ *Data protection bill* del 1984, entrato in vigore l'11 novembre 1987, Parte I, art. 1, 3 (non risulta disponibile in italiano).

²⁰ Legge 9 giugno 1978, n. 48, artt. 1, 13, in Camera dei Deputati, *Banche dati*, cit., pp. 267, 269.

²¹ Alle sole persone fisiche si riferiscono i più recenti provvedimenti legislativi, di cui non risulta pubblicata una versione italiana: Finlandia, 4 febbraio 1987; Portogallo, 29 aprile 1991; Spagna, 8 ottobre 1992. La legge dei Paesi Bassi, 27 dicembre 1988, pur essendo limitata alle persone fisiche, abilita le persone giuridiche a sollecitare un accertamento da parte dell'organo di controllo (sez. 40); la legge svizzera, 19 giugno 1992, estende la protezione ai dati personali delle persone giuridiche, attribuendo

L'estensione della tutela dei dati concernenti persone giuridiche è stata molto dibattuta in seno agli organismi internazionali²². La tesi che vi si oppone si fonda su tre considerazioni²³.

In primo luogo è stato rilevato che è principio generale di politica legislativa il perseguimento della trasparenza nella gestione della impresa collettiva ed è stato sostenuto che la trasparenza sarebbe offuscata se si imponessero vincoli alla detenzione di raccolte di dati ed alla comunicazione dei dati raccolti.

In secondo luogo è stato sostenuto che l'imposizione di un diritto di accesso alle raccolte di dati personali formate da imprese collettive avrebbe un impatto fortemente pregiudizievole sulla libertà di concorrenza, in quanto imporrebbe ad ogni impresa di comunicare alle imprese concorrenti i dati raccolti in relazione alla clientela, al mercato ed agli stessi concorrenti.

In terzo luogo si è fatto rilevare che ben diversi sono gli interessi attinenti alla personalità della persona giuridica e gli interessi della persona giuridica.

A sostegno dell'estensione, per contro, è stato rilevato, innanzi tutto, che i principi della trasparenza e della libertà di concorrenza sono propri delle imprese, in quanto tali, e non delle sole imprese collettive aventi personalità giuridica, di guisa che appare ingiustificato negare tutela all'impresa collettiva ed attribuire tutela all'imprenditore individuale.

In particolare è stato osservato che tra le facoltà che la tutela dei dati personali attribuisce al soggetto al quale i dati si riferiscono vi è anche, e soprattutto, quella di controllare l'esattezza, la pertinenza e l'aggiornamento delle informazioni e che sembra privo di giustificazione il negare tale facoltà alle imprese collettive²⁴.

A ciò si è aggiunta la considerazione di fondo che la nozione di persona, nei rapporti giuridici, è unica e comprende sia le persone fisiche che le persone giuridiche²⁵.

Invero la maggior parte delle argomentazioni a favore della estensione sono fondate. Il principio della trasparenza attiene ad ogni gestione imprenditoriale e non alle sole imprese aventi personalità giuridica e comunque trova attuazione in norme con-

al titolare della raccolta la facoltà di negare l'accesso ove dimostri che il suo interesse è superiore a quello di chi richiede l'informazione.

²² Indicazioni sulla discussione nella «Esposizione dei motivi della Raccomandazione dell'OCDE del 20 settembre 1980», in Camera dei Deputati, *Banche dati*, cit., pp. 457-458.

²³ Sintetizzate da SIMITIS, Intervento al-

la Conferenza di Roma, in *Legislation and data protection*, cit., pp. 136-138.

²⁴ RODOTÀ, Intervento alla Conferenza di Roma, *ivi*, pp. 138-139.

²⁵ Secondo SIMITIS, *loc. cit.*, questa è la considerazione su cui è fondata l'equiparazione tra persone fisiche e persone giuridiche nella legge austriaca, che egli contesta, considerandola meramente concettuale ed astratta.

cernenti l'attività imprenditoriale, che sono estranee al campo del trattamento dei dati personali.

La presenza di imprenditori individuali accanto ad imprese collettive non giustifica che ai primi sia attribuita una tutela che venga negata alle seconde, soprattutto per quanto riguarda il controllo dei dati raccolti ed assoggettati a trattamento.

Ma due degli argomenti addotti a favore dell'esclusione meritano accurata valutazione, e sono: il rilievo della diversità degli interessi della persona fisica e della persona giuridica ed il rischio che può comportare l'intrusione di terzi nelle informazioni detenute dalla impresa.

Non è da escludere che una riflessione su tali punti possa condurre a ripensamento sull'intera materia.

3. DATO PERSONALE, DATO DELLA VITA PRIVATA E DATO DELLA VITA DI RELAZIONE.

La Proposta modificata di Direttiva, seguendo la suggestione contenuta in un emendamento formulato dal Parlamento europeo²⁶, offre una definizione di « dato personale » che è ampia e particolareggiata ad un tempo.

Dopo aver definito tale dato « qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile », collega l'identificabilità ad una molteplicità di riferimenti, menzionando « uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale e sociale »²⁷.

Orbene, è indubbio che queste specificazioni non alterano la nozione di dato personale come concernente una persona identi-

²⁶ Emendamento n. 12 all'art. 2, lett. a). Testo della Proposta: « dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (« persona interessata »); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad una informazione analoga ». Testo dell'emendamento: « dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (« persona interessata »); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata direttamente o indirettamente mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad una informazione analoga ovvero mediante riferimento ad uno o più elementi che ne contraddistinguono i caratteri fisici, psichici, economici, culturali o sociali; « dati personali » indica anche qualsiasi insieme di dati personali, reti di

dati, profili, sistemi fonici integrati, immagini, dati o testi numerici, sia centralizzati che ripartiti in vari siti, sottoposti a trattamento automatico o meno, oppure che, pur non essendovi sottoposti, sono strutturati ed accessibili in una raccolta organizzata secondo criteri tali da facilitarne l'utilizzo e l'interconnessione ».

²⁷ Proposta modificata di Direttiva, art. 2, « Definizioni. — Ai fini della presente direttiva si intende per: a) « dati personali »: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (« persona interessata »); si considera identificabile la persona che può essere identificata direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale ».

cata o identificabile, quale è stata fissata dalla Convenzione di Strasburgo²⁸ e riportata nelle legislazioni che l'hanno seguita²⁹.

Ma una lettura attenta, ed in certo qual modo disincantata, della formula adottata, fa nascere una perplessità: sono sotto ogni aspetto equivalenti gli elementi caratteristici della « identità fisica, fisiologica e psichica » e gli elementi inerenti alla « identità economica, culturale o sociale »?

La perplessità avrebbe potuto evidenziarsi da tempo, perché, fin dall'inizio della emersione del fenomeno del trattamento automatizzato dei dati personali, nelle *causeries* relative ai rischi derivanti dalla elaborazione informatica sono stati posti accanto il dato relativo al difetto fisico, il dato concernente l'opinione personale o l'ideologia ed il dato razziale con il dato della prenotazione dell'aereo accanto alla signora bionda, il dato relativo all'acquisto di materiale *osè* ed il dato relativo alla richiesta di credito ed alla rilevazione del reddito.

È indubbio che questi dati sono tutti informazioni concernenti una persona identificata o identificabile, ma — è da chiedersi — sono anche tutti dati che vanno presi in considerazione per la tutela di quella « vita privata » alla quale si richiamano tutte le dichiarazioni di principio e della quale viene generalmente prospettata la tutela attraverso le normative che concernono i dati personali?

È ben noto a chi in questo quarto di secolo ha preso coscienza del fenomeno del trattamento elettronico dei dati ed ha visto emergere l'interesse individuale a non ricevere pregiudizio da tale trattamento che l'esigenza di tutelare questo interesse è stata costantemente ricondotta alla difesa della « privacy » dell'individuo, ricollegandola ora alla rilevanza giuridica della « privacy », evidenziata nell'ordinamento nordamericano, ora al rispetto della « vie privée », ora alla costruzione del c.d. diritto alla riservatezza³⁰.

²⁸ Convenzione di Strasburgo, art. 2, lett. a): « dati a carattere personale significa ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ».

²⁹ Vedi, per esempio la legge norvegese, cit., art. 1, comma 2: « per informazioni personali si intende informazioni e valutazioni le quali direttamente o indirettamente possono essere collegate a singole persone identificabili »; la legge austriaca, cit., art. 3, 1: « dati immagazzinati in un raccoglitore che rappresentino informazioni su una persona fisica o giuridica o una società commerciale determinate e determinabili (dati individuali) »; la legge francese,

cit., art. 4: « sono ritenute nominative ai sensi della presente legge le informazioni che permettono sotto qualsiasi forma, direttamente o no, la identificazione delle persone fisiche alle quali si applicano »; la legge inglese, cit., art. 1, 3: « dati costituiti da informazioni relative a persona vivente che possa essere identificata attraverso esse ». Nello stesso senso le iniziative legislative italiane, d.d.l. n. 1657, proposta d'iniziativa del deputato Pellicanò, d.d.l. n. 1526.

³⁰ Nella dottrina italiana fondamentali contributi sono contenuti nei molteplici scritti di Vittorio FROSINI, ora riuniti nei vo-

Questo collegamento si trova scolpito nell'art. 1 della Convenzione di Strasburgo: «Scopo della presente convenzione è quello di garantire, nel territorio di ciascuna Parte, ad ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità e la sua residenza, il rispetto dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata, in relazione all'elaborazione automatizzata dei dati a carattere personale che la riguardano».

Ai principi della Convenzione si richiamano ripetutamente i «Considerando» che precedono la Proposta modificata di Direttiva, non soltanto facendovi specifico riferimento³¹, ma anche riconfermando costantemente: che i sistemi di trattamento dei dati devono rispettare «la libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la vita privata»³²; che nella circolazione dei dati devono essere «salvaguardati i diritti fondamentali della persona»³³; che poiché «le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata... il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela»³⁴.

Ma accanto a questo conclamato intento di soddisfare interessi inerenti alle libertà fondamentali ed alla vita privata nei «Considerando» della Proposta modificata di Direttiva vengono menzionati altri interessi di cui si prospetta l'esigenza di soddisfacimento.

Il fine che muove la Comunità a promuovere questa come ogni altra Direttiva è lo «sviluppo degli scambi»³⁵; la constatazione

lumi: *Informatica, diritto e società*, Giuffrè, Milano, 1988, e *Contributi ad un diritto dell'informazione*, Liguori, Napoli, 1991.

³¹ Considerando n. 10: «considerando che i principi relativi alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, stabiliti dalla presente direttiva concretizzano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali».

³² Considerando n. 2: «Considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui».

³³ Considerando n. 3: «considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemen-

te all'articolo 8 A del trattato CEE, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona».

³⁴ Considerando n. 7: «considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali».

³⁵ Considerando n. 2, cit.

di base è che « nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento dei dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali »³⁶ e che « l'integrazione economica e sociale... comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri » e cioè sia tra imprese che tra amministrazioni pubbliche³⁷; la considerazione che muove l'iniziativa della Commissione è che il divario tra le legislazioni in materia di tutela dei dati personali può costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche in sede comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni³⁸.

Orbene, ciò rilevato, appare plausibile il chiedersi cosa abbia a che fare la « vita privata » degli individui con la circolazione dei dati inerenti alle attività economiche e sociali.

La risposta alla domanda si trova, probabilmente, appunto in quella dicotomia, espressa, ma non sottolineata, nella definizione dell'art. 2, lett. a). Se ne può dedurre, infatti, che i dati personali comprendono due diverse categorie di informazioni, le une afferenti alla personalità dell'individuo o, come si esprime il testo, alla « sua identità fisica, fisiologica, psichica », le altre alla vita di relazione, in quanto concernono, secondo lo stesso testo, l'identità « economica, culturale o sociale ».

Disciplinando la prima si offre indubbiamente una tutela alla vita privata, come interesse a non fare circolare ingiustificatamente informazioni sul proprio « Io », ma la disciplina della seconda attiene non alla vita privata del soggetto, sibbene alla esplicazione della personalità nelle relazioni con altri soggetti e con la collettività.

Dati personali sono gli uni e gli altri, in quanto relativi a persona che, attraverso essi, « può essere identificata direttamente o indirettamente »³⁹; i primi, però, attengono all'individuo come

³⁶ Considerando n. 4: « considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati ».

³⁷ Considerando n. 5: « considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'art. 8 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli

Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno ».

³⁸ Considerando n. 7, cit.

³⁹ Proposta modificata di Direttiva, art. 2, lett. a) cit.

persona fisica, gli altri al soggetto come partecipe della vita economica e sociale della collettività.

Titolare dei primi è, e può essere soltanto, la persona fisica; titolare dei secondi può essere sia un individuo, se l'attività di relazione è esercitata singolarmente, sia un soggetto collettivo, se attraverso questo si esplica la vita di relazione.

Se, quindi, è inconcepibile, non solo logicamente ma anche concretamente, attribuire al soggetto collettivo, o persona giuridica in genere, informazioni che attengono alla vita privata, è invece logicamente e necessariamente attribuibile a questo ogni sorta di informazioni che concernono l'attività che esso svolge nella vita di relazione.

Ove si rimanga nell'ottica della tutela alla vita privata, si deve necessariamente limitare la disciplina dei dati personali alla persona fisica; quando si ha riguardo alle informazioni attinenti alle relazioni economiche, culturali e sociali, non può eliminarsi la considerazione dei dati inerenti alla persona giuridica.

Poiché la Proposta modificata di Direttiva concerne, come si è visto, entrambe le categorie di dati, del tutto priva di giustificazione è la limitazione dell'oggetto della normativa ai dati personali della sola persona fisica, e sono nel vero le leggi e le iniziative legislative che, ponendosi sulla stessa linea, concernono le une e le altre.

4. USO PERSONALE, PROFESSIONALE E IMPRENDITORIALE.

L'altra obiezione meritevole di considerazione, che è stata opposta alla estensione alle persone giuridiche della tutela dei dati personali, è, come si è detto, il rilievo che una impresa sarebbe abilitata a pretendere da ogni impresa concorrente le informazioni che questa abbia raccolto su di essa, costringendola in tal modo a palesare, direttamente o indirettamente, i propri piani di attività imprenditoriale e violando così il suo segreto imprenditoriale⁴⁰.

L'obiezione concerne, dunque, il mondo dell'impresa e si giustifica, forse, in quanto in numerosi ordinamenti più che la figura dell'imprenditore singolo ha rilevanza la figura dell'impresa, cui è attribuita una soggettività sua propria.

Sotto questo aspetto si rivela scarsamente pertinente la risposta che è stata data a tale obiezione⁴¹, ossia che anche l'imprenditore singolo può avere interesse a conoscere i dati che imprenditori concorrenti abbiano raccolto sul suo conto e che, essendo egli una persona fisica, tale interesse trova tutela nella normativa

⁴⁰ SIMITIS, in *Legislation and data protection*, cit., p. 137.

⁴¹ RODOTÀ, *ivi*, p. 139.

che concerne appunto i dati personali relativi alla persona fisica mentre l'eguale interesse dell'impresa collettiva non viene tutelato, determinando, così, una disparità di trattamento tra imprese, a seconda che siano individuali o collettive, abbiano, o non abbiano, personalità giuridica.

Il problema concerne l'impresa in generale, sia essa individuale o collettiva, e riguarda, in effetti, un altro punto della normativa, ossia le limitazioni che vanno poste al diritto di accesso e, in genere, all'applicabilità della tutela dei dati personali, in riferimento alle raccolte destinate ad uso esclusivo del soggetto che le pone in essere e le elabora.

Il punto è stato percepito da chi ha compilato la Proposta modificata di Direttiva, ma in modo approssimativo.

L'art. 3, 2, esclude dalla applicazione della normativa ivi contenuta i « trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente privato e personale »⁴²; quali esempi di questo genere di trattamenti vengono indicati « quelli relativi alla corrispondenza e alla compilazione di indirizzari »⁴³.

Da questa previsione si deve dedurre che restano assoggettati alla normativa di tutela i trattamenti elaborati da soggetti diversi dalla persona fisica. Ne consegue che, nell'ambito dell'attività imprenditoriale, un'impresa, vuoi che sia individuale, vuoi che abbia personalità giuridica, se raccoglie dati relativi ad imprenditori persone fisiche è tenuta a permettere a questi l'accesso anche se lesivo del proprio interesse al segreto imprenditoriale, mentre potrebbe essere negato l'accesso all'impresa collettiva. Qui si ravvisa effettivamente una disparità di trattamento tra impresa individuale e impresa collettiva che difficilmente si coordina con lo scopo di non « falsare la concorrenza » che è uno degli scopi che la Proposta di Direttiva si prefigge⁴⁴, e che investe, di certo, l'attività imprenditoriale in genere.

Ma l'ipotesi che il diritto di accesso possa essere negato quando l'accesso stesso pregiudica un qualche interesse non è ignota alla Proposta di Direttiva.

Infatti l'art. 14, lett. f), ammette che possono essere apportati limiti all'accesso « qualora tali limiti siano necessari alla salva-

⁴² Proposta modificata di Direttiva, art. 3, 2: « Le disposizioni della presente direttiva non si applicano: ai trattamenti effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario; ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusi-

vamente privato e personale ».

⁴³ Considerando n. 11, in fine: « che devono essere esclusi i trattamenti effettuati da una persona fisica a fini esclusivamente privati, come quelli relativi alla corrispondenza e alla compilazione di indirizzari ».

⁴⁴ Considerando n. 7, cit.

guardia... di un diritto equivalente di un'altra persona o di diritti e libertà di terzi⁴⁵.

Orbene, se viene previsto che sussista il diritto di una persona che non sia terzo, sembra indubbio che il riferimento va fatto all'interesse del titolare della raccolta.

Ne consegue che non contrasta con il principio dell'accesso una norma che limiti tale accesso per la salvaguardia di un interesse del titolare della raccolta.

Questo è il punto che permette la soluzione del problema del segreto imprenditoriale e che rende possibile l'assimilazione della tutela dei dati delle persone giuridiche a quella dei dati delle persone fisiche.

Si tratta di inserire una regola che ammetta l'esclusione dall'accesso per quelle raccolte che vengono poste in essere ed utilizzate per il soddisfacimento di un interesse personale del soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, intendendo per interesse personale non quello limitato ai bisogni elementari della vita privata, ma ogni interesse che concerne strettamente l'espletamento dell'attività del soggetto non solo nell'ambito privato ma anche nei rapporti di relazione, con esclusione della comunicazione a terzi.

Questa previsione non è affatto ignota alle legislazioni finora emanate in vari Paesi.

La legge danese, ad esempio⁴⁶, dopo avere precisato, all'art. 1, che « le registrazioni di dati personali effettuate a mezzo di elaboratori elettronici... di cui si può ragionevolmente esigere che non siano rese di pubblico dominio possono essere effettuate unicamente in conformità dei capitoli II e III », all'art. 3, primo del capitolo II, dispone: « Le imprese commerciali, i commercianti, le istituzioni, le associazioni e simili possono effettuare registrazioni di cui all'art. 1 unicamente nella misura in cui la registrazione fa parte del normale esercizio dell'impresa ecc., della categoria in questione ».

⁴⁵ Proposta modificata di Direttiva, art. 14, 1, lett. g): Deroghe al diritto di accesso. — 1. Salvo non vi siano obbligati da una disposizione di diritto comunitario, gli Stati membri, possono limitare per legge l'esercizio dei diritti enunciati all'art. 10, par. 1 e all'art. 13, punto 1, qualora tali limiti siano necessari alla salvaguardia: ...g) di un diritto equivalente di un'altra persona o di diritti e libertà di terzi ». Vedi: « Art. 10. *Informazione sull'esistenza di un trattamento*. — 1. Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona il diritto di conoscere, su sua richiesta, l'esistenza di un trattamento, le sue finalità, le categorie di dati relativi nonché i terzi o categorie di

terzi a cui vengono comunicati i dati, il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante. — 2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1, alle condizioni previste all'art. 14, par. 1 ». — « Articolo 13. *Diritto di accesso*. — Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto: 1. Di ottenere, su richiesta, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, la comunicazione di tali dati intelligibile nonché di informazioni sulla loro origine e, in linea generale, sul loro impiego ».

⁴⁶ Legge 8 gennaio 1978, n. 293, cit.

La legge austriaca⁴⁷ che, come si è detto, estende la tutela ai dati personali delle persone giuridiche, pur non contenendo una norma specifica, ammette che « una informazione non deve essere comunicata nel caso ne vengano danneggiati i prevalenti legittimi interessi del committente o di un terzo e ciò venga motivato all'interessato » (art. 25,5).

Una formulazione meritevole di particolare attenzione, come meglio si dirà tra poco, è quella inserita nella legge islandese⁴⁸ la quale « si applica ad ogni registrazione sistematica di dati concernenti affari privati, quali ad esempio le operazioni finanziarie di persone fisiche, aziende, società e altre persone giuridiche, da tenere di norma e ragionevolmente segrete » (art. 1), ed ammette che le registrazioni che « costituiscono parte normale delle attività del soggetto interessato... si estendono esclusivamente a coloro che sono collegati alla sfera di attività di esso, cioè i clienti, i dipendenti o i soci » (art. 3).

Anodina appare la formula adottata dalla legge lussemburghese⁴⁹, che esclude dal campo di applicazione della legge stessa le banche dei dati « che contengono esclusivamente dati che sono in relazione con il proprietario della banca » (art. 3, comma 2, lett. b), mentre la legge norvegese⁵⁰, limitatamente alle informazioni sul credito, statuisce che la normativa non si applica all'utilizzazione di informazioni all'interno di una agenzia o in relazione ad agenzie dello stesso gruppo (art. 13, comma 2).

Se si pongono in rilievo le indicazioni ora esposte sembra si possa dedurre che la nozione di « uso personale » offerta dal considerando n. 11 della Proposta modificata di Direttiva è ingiustificatamente limitativa.

Una volta superato, infatti, il preconetto del « potere informatico » che deriverebbe dal possesso di una banca che raccoglie ed elabora dati personali altrui⁵¹ ed ammessa la legittimità dell'interesse di ciascuno a raccogliere ed elaborare le informazioni che concernano la propria attività⁵², si deve ritenere che non può essere oggetto di tutela, ed in particolare oggetto di diritto di accesso, una raccolta che venga utilizzata dal soggetto per propria esclusiva utilità, e deve anche essere considerato che qualora si tratti di attività che il soggetto compie unitamente ad altri, l'uso personale è anche quello che comprende l'utilizzazione da parte di questi.

⁴⁷ *Datenschutzgesetz* 18 ottobre 1978, n. 565, cit.

⁴⁸ Legge 25 maggio 1981, n. 63, cit.

⁴⁹ Legge 30 marzo 1979, cit.

⁵⁰ Legge 9 giugno 1978, n. 48, cit.

⁵¹ Sulla nascita e l'evoluzione di tale concetto, GIANNANTONIO, *Introduzione al-*

l'informatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1984, p. 215 ss., apprezzato da BORRUSO, *Computer e diritto*, II, Giuffrè, Milano, 1988, p. 357 in nota.

⁵² GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 212 e seguenti.

Se si giunge a questa conclusione, viene a cadere l'ultima obiezione all'inclusione delle c.d. persone giuridiche nella normativa di tutela dei dati personali, ossia la sussistenza di un pregiudizio che possa derivare al titolare della raccolta dell'accesso di altri a dati che riguardano l'attività imprenditoriale e che devono restare segreti.

Uso personale non può essere ritenuto soltanto quello inerente alle attività strettamente private del soggetto, ma è anche quello concernente l'attività professionale o produttiva, e la raccolta utilizzata esclusivamente per tale uso rimane fuori dalla tutela dei dati personali di altri.

La tutela del dato personale non può essere applicata, cioè, alle raccolte utilizzate ad uso personale, intendendosi questo anche come utilizzazione professionale o imprenditoriale.

Perché, dunque, l'obiezione sia superata occorre specificare, appunto, che non sono assoggettate alle limitazioni proprie della tutela dei dati personali le raccolte utilizzate per uso personale, professionale o imprenditoriali del soggetto e di chi svolga unitamente a lui attività professionale o produttiva.

Questa precisazione era contenuta nello schema di disegno di legge elaborato dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro di Grazia e Giustizia⁵³ ed offriva la coerente soluzione del problema della tutela dei dati personali nell'ambito delle professioni e delle imprese, esercitate individualmente o collettivamente.

La previsione non è contenuta nel disegno di legge successivamente presentato al Parlamento, che, tuttavia, include nella tutela i dati personali delle persone giuridiche⁵⁴, e ne esclude soltanto l'elaborazione di dati « non destinati alla comunicazione o diffusione detenuti... da persone fisiche a fini personali » (art. 2, 1, lett. a).

Questa omissione, presumibilmente giustificata dall'intento di conformare la normativa alla Proposta di Direttiva, determina proprio l'inconveniente che i fautori dell'esclusione dei dati personali delle persone giuridiche, ed in particolare delle imprese, hanno sempre prospettato.

Lo stesso disegno di legge non contiene neppure la previsione dell'esclusione dall'accesso a tutela di un interesse del titolare della raccolta, che, come si è visto, appare ipotizzato nella Proposta modificata di Direttiva.

Il sistema costruito da tale disegno di legge si presenta, dunque, claudicante, in quanto inserisce i dati delle imprese nell'ambito dei dati da tutelare, senza offrire la corrispondente tutela all'inte-

⁵³ Art. 2, in questa *Rivista*, 1991, cit., 267.

⁵⁴ D.d.l. n. 1526, cit., art. 1, lett. c).

resse del titolare della raccolta, che sia a sua volta imprenditore o svolga attività professionale, ad escludere dall'accesso e mantenere segrete le informazioni che egli abbia raccolto ed elaborato su altro soggetto per utilizzazione esclusiva nell'ambito della propria attività professionale o produttiva.

L'inclusione dei dati delle persone giuridiche nella tutela dei dati personali, che appare necessaria per soddisfare il legittimo interesse di queste a controllare l'utilizzazione dei dati loro propri, non può prescindere dalla previsione di una esclusione dall'accesso quando sussiste un prevalente interesse del titolare della raccolta.

Se questa previsione manca la normativa è incompleta e l'estensione della tutela dei dati alle persone giuridiche si presenta carente di adeguata giustificazione.

5. CONSENSO DELL'INTERESSATO; DATI SENSIBILI E NON; INTERESSI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI.

La Proposta modificata di Direttiva enuncia, come regola generale, la subordinazione dell'elaborazione dei dati personali al consenso dell'interessato⁵⁵.

Questa regola, invero, non è contenuta nella Convenzione di Strasburgo, che si limita a sancire che «i dati a carattere perso-

⁵⁵ Proposta modificata di Direttiva, art. 7: «Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso oppure b) è necessario per l'esecuzione del contratto concluso per la persona interessata o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona oppure c) è necessario per adempiere un obbligo previsto dal diritto nazionale o della legislazione comunitaria oppure d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata oppure e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dell'autorità pubblica di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati oppure f) è necessario per il perseguimento dell'interesse generale, dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata». Considerando n. 14: «considerando che i principi di tutela si esprimono nei vari ob-

blighi... relativi in particolare ai presupposti dei trattamenti, tra cui il consenso della parte interessata». Considerando n. 16: «considerando che il trattamento di dati personali è lecito soltanto se è basato sul consenso della persona interessata oppure sulla conclusione o sull'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, sull'interesse generale o su un interesse particolare a condizione che la persona interessata non abbia motivi legittimi di opporvisi; considerando inoltre che, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali ai fini di prospezione commerciale o di prospezione promossa da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, in particolare a carattere politico, nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese alla comunicazione dei dati che le riguardano».

nale che formano oggetto di elaborazione automatizzata devono essere ottenuti ed elaborati lealmente e legalmente » (art. 5, lett. a); ma alcune leggi, che hanno disciplinato la materia, hanno posto la regola del consenso dell'interessato come requisito di legittimità dell'elaborazione⁵⁶ e questa regola è apparsa consona alle considerazioni che hanno ispirato l'esigenza dei dati personali.

Alla statuizione della regola del consenso si unisce la previsione di una facoltà di opposizione⁵⁷ e di una facoltà di revoca del consenso⁵⁸.

Alla enunciazione generale della regola del consenso si aggiunge una regola specifica per il trattamento di categorie particolari di dati⁵⁹, per le quali è prescritto perfino, in linea di principio, il divieto di trattamento⁶⁰.

Invero il divieto di trattamento ed il condizionamento al consenso sono in contrasto con l'interesse all'informazione, che è proprio di ogni soggetto ed attiene alla sua libertà di comportamento⁶¹. Una regola che imponga il consenso come condizione del trattamento di dati sarebbe lesiva, in effetti, del generale diritto di libertà⁶².

Ma, a ben vedere, una regola generale che imponga in ogni caso il consenso non esiste né nella Proposta modificata di Direttiva né nelle varie normative.

Si vedano, infatti, le singole previsioni normative.

L'art. 8 della Proposta modificata di Direttiva, nel fissare in generale il divieto di trattamento di dati particolari, i c.d. dati sensibili⁶³, ammette il trattamento che avvenga con il consenso dell'interessato, salvo che norme specifiche mantengano il divieto negando rilevanza al consenso⁶⁴.

⁵⁶ Così, la legge austriaca 18 ottobre 1978, n. 565, cit., art. 7, 1 e 2. La legge israeliana 5741/1981, cit., richiede il consenso, in generale, per ogni violazione della vita privata (art. 1).

⁵⁷ Proposta modificata di Direttiva, art. 15: « Opposizione per motivi legittimi. — 1. Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano ». Considerando n. 20: « considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare la loro esattezza e la liceità del trattamento; che di conseguenza una persona deve godere di un diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati ».

⁵⁸ Proposta modificata di Direttiva, art. 2, lett. g), comma 2: « Il consenso è libero e specifico e può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento

senza effetto retroattivo ».

⁵⁹ Proposta modificata di Direttiva, art. 8.

⁶⁰ Proposta modificata di Direttiva, art. 8.1: « Gli Stati membri vietano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o morali, l'appartenenza sindacale, nonché di dati relativi alla salute e alla vita sessuale ».

⁶¹ CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Jovene, Napoli 1986, p. 140 ss.

⁶² Correttamente la legge danese, 8 giugno 1978, n. 293, cit., prevede il « consenso » per la comunicazione, non per la formazione della raccolta e per il trattamento dei dati (art. 4, 1 e 2).

⁶³ Proposta modificata di Direttiva, art. 8, 1, cit.

⁶⁴ Proposta modificata di Direttiva, art. 8, 2, lett. a): « 2. Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati di cui

Ma pure per questi dati è ammesso il trattamento senza consenso, ove compiuto da associazioni o fondazioni che li utilizzino per i propri scopi ed entro ambito limitato, rimanendo, peraltro, subordinata al consenso la comunicazione a terzi⁶⁵.

Inoltre — ed è un punto da sottolineare per quanto si dirà tra poco — è esonerato dal consenso « il trattamento che sia effettuato in condizioni tali da non recare manifestamente pregiudizio alla vita privata e alla libertà »⁶⁶.

Per il trattamento dei dati personali in generale, alla regola del consenso⁶⁷ vengono apportate numerose eccezioni, che possono essere raggruppate in tre ipotesi: sussistenza di un interesse dello stesso titolare del dato⁶⁸; sussistenza di un interesse della collettività⁶⁹; sussistenza di un interesse preminente del responsabile del trattamento o di un terzo⁷⁰.

Da queste distinte ipotizzazioni sembra che possa trarsi una ricostruzione del fenomeno della tutela dei dati personali che, fuori dalle tralatticie formule teoriche e dalle generiche enunciazioni di principi, si adegui all'effettivo contenuto di questo.

Si è detto che dalla definizione di dato personale offerta dalla Proposta si deduce che due sono le categorie di dati personali che vengono in considerazione, i dati della vita privata e i dati della vita di relazione⁷¹.

Dalla formula ora riportata risulta che la tutela della vita privata e della libertà individuale è presa in considerazione soltanto in relazione ai dati c.d. sensibili, mentre nessun riferimento alla vita privata viene enunciato per i dati personali in genere.

Queste rilevazioni, se corrette, permettono di prospettare una serie di deduzioni.

L'esigenza della tutela della persona nei confronti dell'elaborazione dei dati personali che sia fondata sui diritti fondamentali di libertà e di rispetto della vita privata non concerne tutte le categorie di dati personali, ma soltanto quelli che tradizionalmente

al paragrafo 1 può essere effettuato qualora: a) la persona interessata abbia dato per iscritto il proprio consenso a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro stabilisce che non si possa derogare al divieto di cui al paragrafo 1 con il consenso della persona interessata ».

⁶⁵ Proposta modificata di Direttiva, art. 8, 2, lett. b): « ...qualora: « b) il trattamento venga effettuato da una fondazione o una associazione senza scopo di lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i mem-

bri della fondazione o dell'associazione e le persone in contatto con esse e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate ».

⁶⁶ Proposta modificata di Direttiva, art. 8, 2, lett. c): « ...qualora: « c) il trattamento sia effettuato in condizioni tali da non recare manifestamente pregiudizio alla vita privata e alle libertà » ».

⁶⁷ Proposta modificata di Direttiva, art. 7, lett. a), cit.

⁶⁸ Art. 7, lett. b) e d), cit.

⁶⁹ Art. 7, lett. c) ed e), cit.

⁷⁰ Art. 7, lett. f), cit.

⁷¹ Art. 2, lettera a), cit.

sono qualificati come dati sensibili; ed invero, strettamente legati alla personalità dell'individuo sono le informazioni che concernono « l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o morali, la salute e la vita sessuale »⁷².

È per questi dati, che sono propri esclusivamente della persona fisica ed ineriscono alla sua personalità, che si giustifica la massima tutela e la irrilevanza di qualsiasi interesse di altro soggetto.

I principi della tutela della *privacy* o della riservatezza afferiscono al trattamento di questi dati, non di quelli inerenti alle relazioni dell'interessato con altri soggetti.

In effetti, anche in relazione a questi dati, la previsione del consenso al trattamento, cioè alla stessa formazione della raccolta con destinazione alla elaborazione elettronica, è eccedente lo scopo che la normativa si prefigge e contrasta con il principio della libertà di informazione: il consenso è necessario invero per la comunicazione a terzi, non per la raccolta ed il trattamento ad uso personale del titolare della raccolta.

Questa verità, che spesso ci si rifiuta di ammettere, risulta indirettamente dalla previsione contenuta nelle citate lett. b) e c) dell'art. 8: il consenso alla raccolta da parte di enti e associazioni è richiesto, infatti, solo per la comunicazione a terzi e l'ipotesi che il trattamento non sia lesivo della vita privata e della libertà si presenta ipotizzabile, innanzi tutto, se non vi è comunicazione dei dati ed altri.

La regola effettivamente necessaria è quella che subordina al consenso la comunicazione ad altri, non quella del consenso alla raccolta⁷³; probabilmente la raccolta ed il trattamento non destinati alla comunicazione non dovrebbero essere assoggettati ad alcuna limitazione⁷⁴.

Ma resta fermo che la regola del consenso, come fondamentale tutela della vita privata e della libertà, attiene ai dati della vita privata.

Per quanto riguarda i dati personali concernenti la vita di relazione del soggetto, non è il consenso dell'interessato, ma è la sussistenza di un legittimo interesse suo o di altri che condiziona la legittimità della raccolta e del trattamento.

È questa la verità che emerge dal complesso della normativa contenuta nella Proposta modificata di Direttiva, pur nella parziale incoerenza delle disposizioni che vi sono contenute.

Mentre, invero, a prima vista sembra che il consenso sia indi-

⁷² L'indicazione dalla « appartenenza sindacale », contenuta nell'art. 8 della Proposta modificata di Direttiva, ma non nell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo, è giustificato dalla diffusa preoccupazione della massima tutela della libertà sindacale,

ma è probabilmente inesatta, giacché attiene non alla vita privata, bensì alla vita di relazione.

⁷³ Vedi la legge danese, cit. alla nota 62.

spensabile⁷⁵ e sia revocabile liberamente in ogni momento⁷⁶, e che l'interessato possa opporsi alla comunicazione senza motivazione e senza spese⁷⁷, in effetti è sancito che dal consenso si può prescindere, come si è già rilevato, ove sussista un interesse dello stesso soggetto, del responsabile della raccolta o di un terzo, e l'opposizione al trattamento, in effetti, è ammessa soltanto se fondata su « motivi legittimi »⁷⁸.

Quanto si è rilevato sembra autorizzare le seguenti proposizioni.

La tutela della libertà e della vita privata attiene ai dati che concernono la personalità della persona fisica e che si identificano con i dati c.d. sensibili.

Il fenomeno della tutela dei propri dati personali è più vasto, non può essere ricondotto ai principi della libertà e della *privacy*, comprende i dati concernenti la vita di relazione del soggetto e si estende, oltre l'ambito delle persone fisiche, a tutte le persone, anche quindi alle c.d. persone giuridiche.

La raccolta ed il trattamento di tutti i dati per uso personale non possono essere vietati e non possono essere oggetto di norme limitative.

La comunicazione dei dati personali concernenti la vita privata è subordinata, in linea di principio, al consenso dell'interessato; la comunicazione dei dati concernenti la vita di relazione è condizionata dalla sussistenza di un interesse, dello stesso soggetto, del titolare della raccolta o di un terzo, che sia meritevole di tutela.

⁷⁴ In questo senso lo schema di disegno di legge predisposto dal Gruppo di lavoro costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cit., in questa *Rivista*, 1991, 267 ss.

⁷⁵ Proposta modificata di Direttiva, art. 7, lett. a), cit.

⁷⁶ Art. 2, lett. g), comma 2, cit.

⁷⁷ Considerando n. 16, cit., in fine.

⁷⁸ Art. 15, 1, e Considerando n. 20, cit.